

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 08/09/2025

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 15.3.2012 stipulava un contratto di prestito con delegazione di pagamento con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 22.200,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 185,00 ciascuna;

nel mese di maggio 2019, in corrispondenza della rata n. 84 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

esperiva invano reclamo in data 28.11.2024 richiedendo il rimborso della somma di € 1.669,65, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

In passato l'ABF ha costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale alla normativa vigente al momento della sottoscrizione.

Tutto ciò che spettava rimborsare a parte ricorrente a cura della banca a titolo di rimborso di costi/oneri recurring è già stato alla stessa regolarmente restituito.

Costituiscono invece oneri up front, dei quali per contratto è escluso il rimborso in quanto a corrispettivo di attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare di trattativa e formazione del contratto, le commissioni per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all'intermediario del credito.

Ritiene che, a livello dell'Unione Europea, il principio della rimborsabilità di quota parte di tutti i costi da parte del finanziatore, senza alcuna distinzione, sia stato chiaramente definito come non accoglibile in relazione ai costi non dipendenti dalla durata del credito (up front).

Nessun rimborso continua a dover essere comunque dovuto con riguardo a tutti i costi up front di cui al contratto. Nessun rimborso continua a dover essere comunque dovuto con riguardo alle provvigioni all'intermediario del credito.

Alla luce dello scenario normativo nazionale, che trae origine e necessariamente deve allinearsi alla già consolidata norma comunitaria, è pacifico che la richiesta di restituzione dei costi upfront non può trovare applicazione.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata temporis, la stessa è manifestamente infondata, poiché il criterio deve intendersi riferito solo agli altri oneri recurring, ulteriori rispetto agli interessi.

Quanto agli oneri assicurativi, si rileva come le Compagnie di Assicurazione abbiano già provveduto al rimborso di quanto dovuto a parte ricorrente per l'importo complessivo di € 56,22 in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle polizze.

Non sono dovute spese legali.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente:

«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».*

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse *«non sono soggette a riduzione».*

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse

«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);
- b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	84
rate residue	36

TAN ▶	6,30%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	30,00%
- in proporzione alla quota	10,52%

n/c ▼		restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	interessi (recurring)	€ 5.760,15	€ 1.728,05	☒ € 605,93	☐	€ 606,49	€ 1.121,56
☐	comm mandataria (recurring)	€ 1.431,90	€ 429,57	☒ € 150,63	☐	€ 61,81	€ 367,76
☐	provv intermed credito (recurring)	€ 255,30	€ 76,59	☒ € 26,86	☐	€ 15,78	€ 60,81
☐	spese istruttoria (recurring)	€ 200,00	€ 60,00	☐ € 21,04	☒	€ 0,00	€ 21,04
☐	premio vita (recurring)	€ 198,43	€ 59,53	☐ € 20,87	☒ € 56,22	€ 56,22	€ 0,00
☐	premio impiego [IMPONIBILE] (recurring)	€ 345,58	€ 103,67	☐ € 36,35	☒ € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.571,17
interessi legali							si

La somma dovuta ammonta quindi a € 1.571,17.

Per gli oneri assicurativi è stato valorizzato il criterio contrattuale/delle CGA, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro, cui rimanda il Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/19 (v. *infra*).

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [€ 1.669,65], che, oltre a considerare *recurring* le spese di istruttoria, per il premio vita, domanda la restituzione in proporzione lineare e non scomputa quanto già riconosciuto dalla compagnia.

18.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 11799 del 28.09.2017 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring per il loro intero importo le commissioni della mandataria e le provvigioni dell'intermediario del credito. Per quanto concerne gli oneri assicurativi, ha ritenuto valide e applicabili le condizioni di rimborso di cui ai fascicoli informativi.

Secondo quanto stabilito con riferimento ad analoga fattispecie contrattuale recante la medesima clausola restitutiva, in presenza di specifica domanda anche gli interessi corrispettivi devono essere rimborsati secondo il criterio pro rata temporis (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6885 e 6888 del 03.05.2022).

In conformità all'orientamento condiviso dei Collegi, le spese di istruttoria, in assenza di descrizione, sono state considerate up front.

Quanto agli oneri assicurativi, la parte ricorrente risulta aver preso visione, per entrambe le polizze, delle CGA, prodotte dall'intermediario e che presentano il seguente tenore:

La compagnia assicurativa della copertura vita afferma, nella seguente comunicazione, di aver direttamente effettuato il rimborso dovuto per il relativo premio (per € 56,22).

Quanto alla polizza impiego, secondo la relativa compagnia nulla è dovuto.

Per gli oneri assicurativi è stato dunque valorizzato il criterio contrattuale, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro, cui rimanda il Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/19.

Sul punto, si ha presente che il più recente orientamento condiviso tra i Collegi ha ritenuto che, laddove il Collegio valuti che nel caso in esame la clausola sul criterio di rimborso del premio risulti non intellegibile (come nell'ipotesi in cui le formule matematiche di calcolo riportate nelle CGA non siano chiarite da esempi o casi tipo), potrà disporre il rimborso secondo il criterio proporzionale lineare, disapplicando il criterio contrattuale.

19.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

20.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

21.- La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta alla luce delle indicazioni del Collegio di coordinamento (dec. n. 4580/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.571,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA